

Glossario base di riferimento

Richiedente asilo

Colui che, trovandosi al di fuori dei confini del proprio Paese, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. Alla presentazione della domanda il richiedente asilo ottiene regolare permesso di soggiorno che rimarrà valido fino alla conclusione della procedura burocratica. La procedura di vaglio della domanda d'asilo può portare al riconoscimento di uno status di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) o al suo rifiuto.

Rifugiato

Secondo la definizione della Convenzione di Ginevra un rifugiato è chi “nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. In Italia il riconoscimento dello status di rifugiato prevede un permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile.

Titolare protezione sussidiaria

Si configura come beneficiario di protezione sussidiaria colui che pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio, nel paese di provenienza, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Il riconoscimento di protezione sussidiaria prevede un il rilascio permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile.

Titolare protezione umanitaria

Viene rilasciato un permesso di protezione umanitaria, della durata di 1 anno, rinnovabile, a chi, pur non rientrando nelle categorie sopra elencate, viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario in caso di rimpatrio. Tale riconoscimento è rilasciato dalle questure su proposta delle Commissioni Territoriali.

Commissione Territoriale

Organismi diffusi sul territorio nazionale preposti all'esame della domanda d'asilo, istituiti nel 2002. Ciascuna commissione è composta da quattro membri (un rappresentante della prefettura, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante UNHCR). Lo strumento utilizzato per il vaglio della domanda è l'audizione, ovvero un colloquio personale fra i membri della commissione (uno o più) e il richiedente asilo.

UNHCR e UNRWA

UNHCR è l'acronimo di United Nation High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati – ACNUR), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, attiva dal 1° gennaio



1951. UNRWA è l'acronimo di United Nation Relief and Works Agency for Palestine in the Near East, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa in modo specifico di rifugiati palestinesi, istituita nel 1949.

Convenzione di Ginevra

La Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati, documento delle Nazioni Unite presentato all'Assemblea Generale nel 1951 e attualmente sottoscritto da 144 Paesi, rimane ancora oggi un elemento cardine del diritto internazionale in materia d'asilo. Contiene la definizione di rifugiato che è in uso nella maggior parte dei Paesi e sancisce il principio di *non refoulement* (non respingimento) che vieta agli Stati firmatari di espellere o respingere alla frontiera richiedenti asilo e rifugiati.

SPRAR

Acronimo di Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. Creato nel 2001 sulla base di un progetto del Programma Nazionale Asilo (PNA) è un sistema formato dagli enti locali italiani che mettono volontariamente a disposizione servizi legati all'accoglienza, all'integrazione e alla protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Il fine del sistema è di garantire un percorso di accoglienza integrata: il superamento della semplice distribuzione di vitto e alloggio per il raggiungimento della costruzione di percorsi individuali di inserimento socio economico.

CARA

Acronimo di Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, strutture per richiedenti asilo che arrivino in Italia privi di documenti di identificazione, dove i richiedenti asilo dovrebbero essere ospitati per un massimo di 20 giorni (in caso di assenza di documenti) o 35 giorni (in caso di tentata elusione dei controlli alla frontiera) per consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di riconoscimento dello status. Istituiti nel 2008 in sostituzione dei CID (Centri di Identificazione).

Regolamento Dublino

Convenzione europea, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli Stati dell'Unione. In linea generale, il regolamento prevede che l'esame della domanda d'asilo sia di competenza del primo Paese dell'Unione in cui il richiedente asilo abbia fatto ingresso. Stilato nel 1990 è stato modificato e aggiornato nel 2003 (Dublino II). Una nuova versione è stata pubblicata nel 2013 e sarà effettiva dal 1° gennaio 2014 (Dublino III).

Eurodac

Base centrale automatizzata a livello europeo di impronte digitali, istituita nel 2000. Obiettivo è rendere possibile il confronto delle impronte dei richiedenti asilo per agevolare l'applicazione del regolamento di Dublino.

